

Promemoria e aggiornamento del lavoro

n° 12/2026 del 30 giugno 2026

Trasparenza salariale e parità retributiva: Decreto Legislativo 7 maggio 2026, n. 96

A partire dal 1° luglio 2026 entrano in vigore le modifiche alla disciplina della previdenza complementare introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. Tali variazioni strutturali determinano un nuovo funzionamento dei meccanismi di iscrizione ai fondi pensione e della gestione dei flussi contributivi, regolati fino a oggi dal Decreto Legislativo n. 252/2005.

Il meccanismo del silenzio-assenso applicato alle nuove assunzioni

Il fulcro della riforma risiede nella variazione delle modalità di adesione per i lavoratori di prima occupazione e per coloro che instaurano un nuovo rapporto di lavoro senza aver riscattato interamente la precedente posizione previdenziale.

- **Disciplina previgente:** Il dipendente disponeva di un lasso temporale pari a sei mesi dall'assunzione per esprimere la propria volontà circa la destinazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR). In caso di mancata dichiarazione, il TFR maturando veniva destinato al fondo pensione previsto dal contratto collettivo applicato in azienda.

- **Nuovo regime (dal 1° luglio 2026):** In assenza di una esplicita manifestazione di volontà contraria, scatta l'iscrizione automatica e immediata del lavoratore al fondo pensione negoziale di riferimento. Al lavoratore è riconosciuto il diritto di esercitare il recesso entro i successivi 60 giorni dall'avvenuta iscrizione.

Estensione dell'obbligo contributivo

La riforma modifica l'oggetto del conferimento derivante dall'adesione tacita. Nel precedente sistema, il silenzio-assenso comportava il trasferimento al fondo del solo TFR maturando. Con le nuove disposizioni, l'iscrizione automatica attiva l'intera contribuzione ordinaria stabilita dal contratto collettivo di riferimento. Di conseguenza, laddove sussistano i requisiti reddituali previsti dai contratti, nel fondo pensione confluiscono tre distinte componenti:

1. la quota del Trattamento di Fine Rapporto (TFR);
2. il contributo a carico del lavoratore;
3. il contributo a carico del datore di lavoro.

Dal punto di vista giurisprudenziale, tale impianto si raccorda all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (Sezione Lavoro), che qualifica il TFR non come mera indennità ma come retribuzione differita con specifica funzione previdenziale, legittimando l'inclusione delle quote datoriali e dei lavoratori nei flussi di accumulo negoziali.

La portabilità del contributo datoriale

Un'ulteriore disposizione, la cui operatività è fissata al 31 ottobre 2026, riguarda la portabilità della quota contributiva a carico del datore di lavoro. Fino all'introduzione della riforma, il lavoratore che decideva di trasferire la propria posizione da un fondo negoziale a un fondo aperto o a un Piano Individuale Pensionistico (PIP) rischiava di perdere il diritto al contributo datoriale stabilito dalla contrattazione collettiva. La nuova disciplina prevede che, dopo un periodo minimo di permanenza pari a due anni nel fondo di origine, il lavoratore che trasferisce la propria posizione mantenga il diritto a beneficiare del contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo applicabile.

Adeguamento dei limiti di deducibilità fiscale

A completamento della riforma, dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore l'innalzamento del tetto massimo annuo per la deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare. Il limite edittale è stato rideterminato, passando dai precedenti 5.164,57 euro a un massimo di 5.300 euro annui. Tale misura consente una corrispondente riduzione del reddito imponibile ai fini fiscali entro la nuova soglia stabilita.

Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile

n° 12/2026 del 30 giugno 2026

Scadenza 2026 IMU e ravvedimento operoso

Il 16 giugno 2026 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU.

È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per l'IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

- entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,083% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,166% per 14 giorni;
- decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,25%;
- decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,3889%;
- decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,125%.

Si ricorda che, contrariamente al passato, il ravvedimento operoso per i tributi locali è applicabile anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo (fino ai termini di prescrizione o alla notifica di un atto di accertamento da parte del Comune).

Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 25% dell'imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all'Ufficio Tributi del proprio Comune.

Dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari al 1,60% annuo.

In riferimento alla Dichiarazione IMU è sanzionata:

- la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione "tardiva");
- la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
- la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell'attività di accertamento.

L'omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

- con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992) se l'errore incide sulla determinazione dell'imposta;
- con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

Guida dell'Agenzia sulle agevolazioni alla Dichiarazione dei Redditi 2026 (anno d'imposta 2025)

L'Agenzia Entrate ha pubblicato l'edizione 2026 della guida "**Tutte le agevolazioni della dichiarazione**" che illustra tutte le agevolazioni fiscali che possono essere fruite dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/tutte-le-agevolazioni-della-dichiarazione-2026>

La guida è composta da 12 capitoli preceduti da una **parte generale** dedicata a:

- crediti d'imposta
- oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo
- detrazioni pluriennali relative a immobili (recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, bonus verde, Ecobonus e Superbonus)

- visto di conformità, redditi e ritenute certificati dai sostituti d'imposta, oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall'imposta lorda contenuti nel Quadro E ("Oneri e spese") del modello di dichiarazione dei redditi 730/2026
- altre detrazioni
- versamenti in acconto e riporto dell'eccedenza derivante dalla precedente dichiarazione

Di seguito, l'elenco dei singoli capitoli, suddiviso per argomenti:

- Spese sanitarie
- Interessi passivi dei mutui
- Spese di istruzione
- Erogazioni liberali
- Premi di assicurazione
- Contributi previdenziali e assistenziali
- Altre detrazioni e deduzioni
- Crediti d'imposta
- Recupero del patrimonio edilizio
- Riqualificazione energetica
- Bonus mobili ed elettrodomestici
- Superbonus

Ricordiamo che quest'anno le regole cambiano in modo significativo, specialmente per chi possiede redditi più elevati, con l'introduzione di nuovi tetti massimi di spesa.

Ecco una sintesi delle principali novità.

La stretta sulle detrazioni: i nuovi limiti oltre i 75.000 euro

La grande novità del 2026 riguarda l'introduzione di un nuovo limite (plafond) per le detrazioni, applicato esclusivamente ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro. L'ammontare massimo su cui si potranno calcolare le agevolazioni dipenderà da un "importo base" moltiplicato per un coefficiente legato alla situazione familiare:

- l'importo base è fissato a **14.000 euro** per i redditi compresi tra 75.000 e 100.000 euro, ma scende a **8.000 euro** per i redditi che superano i 100.000 euro.
- questo importo va poi moltiplicato per il proprio coefficiente: **0,5** se non si hanno figli a carico, **0,7** con un figlio, **0,85** con due figli, e **1** in presenza di tre o più figli oppure di almeno un figlio con disabilità.

Alcune spese fondamentali restano escluse da questo nuovo tetto limitante, come le spese sanitarie e le rate dei mutui stipulati fino al 31 dicembre 2024. Rimane inoltre in vigore la decurtazione progressiva introdotta negli anni passati: per i redditi superiori a 120.000 euro, le detrazioni al 19% si riducono progressivamente fino ad azzerarsi al traguardo dei 240.000 euro, sempre con l'eccezione delle spese mediche e degli interessi sui mutui per l'abitazione principale.

Pagamenti tracciabili

Ricordiamo che per poter beneficiare della gran parte delle detrazioni al 19%, il pagamento deve avvenire tramite **strumenti tracciabili**, come bancomat, carte di credito, bonifici o applicazioni via smartphone. Fanno eccezione, potendo ancora essere pagati in contanti, l'acquisto di medicinali, di dispositivi medici e le prestazioni rese da strutture del Servizio Sanitario Nazionale (o private accreditate). È vitale conservare sempre le ricevute del POS, le contabili dei bonifici o gli estratti conto per dimostrare l'utilizzo del metodo elettronico.

Familiari a carico e impatto dell'Assegno Unico

Le spese (come quelle mediche o di istruzione) sostenute per i familiari a carico continuano a essere preziose per abbassare le imposte. Un familiare si considera "a carico" se il suo reddito nel 2025 non ha superato i **2.840,51 euro**, soglia che viene innalzata a **4.000 euro** per i figli fino a 24 anni di età. È importante sottolineare che, sebbene l'Assegno Unico abbia di fatto azzerato le detrazioni dirette in busta paga per i figli a carico minori di 21 anni, i genitori mantengono comunque il diritto di detrarre o dedurre le spese sostenute nel loro interesse.

Rottamazione-quinquies: disponibili le comunicazioni delle somme dovute nell'area riservata AdER

Nell'area riservata del sito dell'Agenzia Entrate-Riscossione sono disponibili le **Comunicazioni delle somme dovute** per i contribuenti che hanno presentato domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies **entro il 30 aprile 2026**.

Le comunicazioni riportano l'esito della richiesta (accoglimento o eventuale rigetto) insieme al dettaglio degli importi da corrispondere, al riepilogo dei carichi ammessi alla definizione agevolata e ai moduli per il pagamento delle rate.

Per chi ha trasmesso la domanda tramite il servizio **in area riservata**, la documentazione è consultabile esclusivamente online accedendo con Spid, Cie, Cns o, per imprese e professionisti, con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate.

I contribuenti che hanno invece utilizzato **l'area pubblica** riceveranno la Comunicazione anche tramite raccomandata oppure Pec, in base al recapito indicato in fase di adesione.

I contribuenti possono procedere con il versamento in un'unica soluzione oppure in forma rateale, fino a un massimo di **54 rate bimestrali** distribuite in nove anni, con importo minimo di 100 euro per rata. Il termine per il pagamento della prima – o unica – rata è fissato al **31 luglio 2026**.

Alla comunicazione sono allegati i moduli relativi alle prime dieci rate del piano; quelli successivi saranno resi disponibili nell'area riservata e, per le domande presentate tramite area pubblica, inviati anche ai recapiti indicati nella domanda di adesione.

Tra le funzionalità attivate figurano anche i servizi online per la **gestione del piano di pagamento**. I contribuenti possono richiedere la domiciliazione bancaria delle rate tramite il servizio dedicato disponibile nell'area riservata. Disponibile inoltre il servizio **ContiTu**, che consente di scegliere di definire in modo agevolato solo alcuni degli avvisi o delle cartelle inclusi nella comunicazione ricevuta.

Split Payment esteso anche dopo il 30 giugno 2026

La **Commissione europea** ha adottato la proposta di deroga che autorizza l'Italia a proseguire, anche dopo il 30 giugno 2026, nell'applicazione del meccanismo di **scissione dei pagamenti (split payment)**.

Manca ancora l'ufficialità ma con l'approssimarsi della scadenza fissata al prossimo 30 giugno, la notizia è stata confermata dal **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in risposta a due question time in Commissione Finanze alla Camera. La proposta adottata da Bruxelles dovrebbe consentire la prosecuzione del regime fino al **30 giugno 2029**.

Informativa erogazioni pubbliche entro il 30 giugno

Il 30 giugno 2026 scade il termine entro cui devono essere rendicontate le erogazioni pubbliche percepite nel 2025 da parte dei soggetti che inseriscono l'informativa sui siti internet.

L'adempimento coinvolge anche:

- le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, le micro imprese e gli imprenditori individuali e le società di persone;
- le associazioni di protezione ambientale, le associazioni di consumatori, le "associazioni, Onlus e fondazioni", le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al DLgs. 286/98.

È valida la notificazione della cartella di pagamento consegnata a una persona che si qualifica come "convivente"

La Cassazione con l'ordinanza n. 13260 dell'8 maggio 2026 ha ritenuto valida la notificazione di una cartella di pagamento eseguita presso l'abitazione del destinatario e consegnata a una persona ivi presente che si qualifica come familiare convivente.

L'agente notificatore non è tenuto ad accertare l'identità del consegnatario, essendo rilevante quanto da quest'ultimo dichiarato e riportato nella relata di notificazione. La consegna a un familiare convivente, anche solo dichiarato tale, fa presumere che l'atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario, essendo irrilevante la mera dubbiosità o la non immediata identificabilità del consegnatario.

Ai fini della contestata validità della notifica, rileva solo l'incertezza assoluta sulla persona del ricevente ovvero sulla consegna a soggetto che, pur rinvenuto nell'abitazione del destinatario, non sia legato da rapporto familiare né risulti addetto alla casa. Ma in questo caso, secondo la Corte, la prova grava sul destinatario e non può essere assolta mediante la produzione del solo certificato di famiglia, il quale attesta la residenza formale, ma non esclude convivenze di fatto o presenze stabili non registrate.

Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare

La Corte d'Appello di Cagliari, Sentenza 20 Maggio 2025, n. 192/2025 ha chiarito che lo **stato di insolvenza** non può essere dedotto in modo automatico dal mero sbilancio tra le poste attive e passive del bilancio. Al contrario, la sussistenza della crisi deve essere verificata valutando la **reale capacità dell'impresa di operare proficuamente sul mercato**, rispondendo alle proprie obbligazioni mediante il ricorso a mezzi ordinari di pagamento.

L'esistenza di uno **squilibrio patrimoniale** non integra quindi di per sé la prova inequivocabile di una crisi irreversibile, qualora sia accertato il mantenimento di un **indice di liquidità** in equilibrio e idoneo a garantire il regolare svolgimento dell'attività.

In tema di risarcimento del danno, la pronuncia ha precisato che nelle ipotesi in cui, a fronte della ricostruzione delle scritture contabili operata dal curatore, è possibile determinare il danno effettivo, non si deve fare ricorso a criteri di liquidazione equitativa, valevoli solo quando il danno, pur certo, è di impossibile o difficile quantificazione. Il criterio dei c.d. "netti patrimoniali" appare infatti appropriato ai casi in cui la condotta contestata all'amministratore è la causa dell'erosione del patrimonio sociale, ma non anche a quelli in cui l'amministratore avrebbe omesso di chiedere tempestivamente il fallimento per non aggravare il dissesto ma non di averlo provocato.

Novità per la previdenza complementare dal 1° luglio 2026

Dal 1° luglio 2026 entreranno in vigore le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dalla legge di Bilancio 2026.

La principale novità riguarda l'adesione ai fondi pensione dei lavoratori alla prima occupazione che, in assenza di una scelta esplicita, saranno iscritti automaticamente al fondo negoziale previsto dal contratto collettivo, con possibilità di recesso entro 60 giorni. Per le adesioni tacite, oltre al TFR verranno versati anche i contributi del lavoratore e del datore di lavoro.

I criteri di investimento delle somme conferite automaticamente saranno modulati in base all'età e all'orizzonte temporale dell'aderente (life-cycle).

Dal 1° luglio 2026 è inoltre prevista una maggiore flessibilità nelle prestazioni con nuove tipologie di rendita, che offrono maggiore flessibilità nella fase di erogazione delle prestazioni pensionistiche.

Infine, dal prossimo 31 ottobre 2026, chi trasferirà la propria posizione da un fondo negoziale a un fondo aperto o a un Piano individuale pensionistico (Pip), dopo almeno due anni di iscrizione, conserverà il diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo ("portabilità").

SIAMO A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO IN MERITO ALLE NOTIZIE RIPORTATE DA QUESTO PROMEMORIA CHE, PER IL SUO LIVELLO DI SINTESI, RAPPRESENTA UN SEMPLICE MEMORANDUM ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI.

CORDIALI SALUTI.